

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali di specie suina (così come modificata dal Reg. CE 21/2004)

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane";
- D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 “Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina”;
- Legge 29 dicembre 2000, n. 422 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” – Art. 22 “Modifiche all’articolo 12 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196”;
- Ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”.

Descrizione degli impegni

A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN (SUINI)

- A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

A. 7.1: REGISTRO AZIENDALE (SUINI)

- A. 7. 1.a Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale e in BDN;
- A. 7. 1.b Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare o

registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

A. 7.3: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (SUINI)

- A. 7.3.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio).

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL ed in BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100$$

classi di violazione:

- basso: non conformità inferiore al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi;
- medio: non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 20 capi;
- alto: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 20 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda presso la ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme (rif. impegno A .7.1.a);*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (suini; rif. impegni A. 7.1.b; A. 7. 3);*
3. *presenza di capi senza marche auricolari o tatuaggi o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A .7.1.b);*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;*
- *medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2;*
- *alto: presenza del parametro 3*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008*

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL.

ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche;
- DM 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive modifiche;
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Descrizione degli impegni

- A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN (BOVINI, BUFALINI)
- A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
 - A. 6. 1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- A. 6.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (BOVINI, BUFALINI)
- A. 6. 2.a Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

- A. 6. 2.b Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- A. 6. 2.c Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- A. 6. 2.d Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- A. 6. 2.e Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- A. 6. 2.f Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- A. 6. 2.g Stampa da parte del Servizio veterinario o altro soggetto delegato, del passaporto;
- A. 6. 2.h Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- A. 6. 2.i Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

A. 6.3: REGISTRO DI STALLA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 3. Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

A. 6.4: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 4.a Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- A. 6. 4.b Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- A. 6. 4.c Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- A. 6. 4.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

A. 6.5: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 5.a In caso di movimentazione diretta verso un altro allevamento richiesta del modello 4 all'ASL (ove previsto);
- A. 6. 5.b Compilazione del modello 4;
- A. 6. 5.c Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni;

- A. 6. 5.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100$$

classi di violazione:

- *basso:* non conformità inferiori al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 5 capi per i bovini/bufalini;
- *medio:* non conformità uguali o superiori al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi per i bovini/bufalini;
- *alto:* non conformità superiori al 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 10 capi per i bovini/bufalini.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme;*

2. *presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (bovini e bufalini);*
3. *presenza di capi non registrati in BDN o non scaricati dalla BDN (rif. impegni A. 6. 2.f, A. 6. 3.) (bovini e bufalini);*
4. *presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) o marche auricolari o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi;*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2 e 3;*
- *medio: presenti due tipi di violazione tra i parametri 1, 2 e 3;*
- *alto: presenza del parametro 4*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008*

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL ed in BDN.

Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane";
- Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005 “indicazioni per l’applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004” emanata con nota dirigenziale Prot. n. 27817 del 28 luglio 2005.

Descrizione degli impegni

A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN (OVICAPRINI)

- A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A. 6. 1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

A. 7.1: REGISTRO AZIENDALE E BDN (OVICAPRINI)

- A. 7. 1.a Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- A. 7. 1.b Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN (*cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: **Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.** – G.U. n. 180 del 4.8.2005).*

Le informazioni relative al censimento annuale ed alle movimentazioni sono registrate entro 7 giorni dall'evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

- A. 7.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (OVICAPRINI: *cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. – G.U. n. 180 del 4.8.2005*)
- A. 7. 2.a nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
 - A. 7. 2.b nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
 - A. 7. 2.c nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100$$

classi di violazione:

1. basso: non conformità riguardanti tra l'1 ed il 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 20 capi;
2. medio: non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 40 capi;
3. alto: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 40 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL

parametri di valutazione:

1. registro aziendale non conforme (rif. impegno A. 7.1.a);
2. presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (ovicaprini; rif. impegni A. 7.1.b; A. 7.2.a-b-c);
3. presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni A. 7.1.b);
4. presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A. 7.1.b);

classi di violazione:

- basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;
- medio: presenti due parametri tra i primi 3;
- alto: presenza dei primi tre parametri o presenza del solo parametro 4

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o degli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL ed in BDN.

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179).

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

In relazione a quanto sopra, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- disponibilità e validità del patentino nei casi previsti;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
- presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Atto, le violazioni relative a:

- disponibilità del patentino per l'utilizzazione dei fitofarmaci (ove previsto) e della documentazione d'acquisto dei prodotti fitofarmaci (ove previsto);
- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
 - dosi, colture ammesse, tempi di carenza, etc.;
 - presenza dei dispositivi di protezione previsti.

N.B.: La presenza del **registro dei trattamenti** in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla norma, pur non facendo parte degli impegni aziendali relativi al presente Atto, è considerata condizione necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.

Si ricorda che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Atto, il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie interessata, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, da un utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

N.B.: ai fini del calcolo dell'indicatore Portata, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

classi di violazione:

- livello basso: si verifica nei seguenti casi:
 - superficie interessata dall'infrazione inferiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari, **oppure**
 - sola infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
 - superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 20% e inferiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure**
 - superficie interessata dall'infrazione come livello basso e infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
 - superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 30% o superiore ai 3 ha, **oppure**

- superficie interessata dall'infrazione come livello medio e infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti, **oppure**
- nel caso in cui l'infrazione riscontrata interessi l'uso scorretto o non autorizzato di un prodotto classificato come tossico, molto tossico o nocivo (per qualsiasi superficie), **oppure**
- in assenza della documentazione d'acquisto dei fitofarmaci (ove previsto), **oppure**
- nei casi in cui l'infrazione provochi un effetto anche al di fuori dell'azienda.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della regolarità della documentazione e del sito di stoccaggio presenti in azienda.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

Azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, ecc.;
3. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: mancanza dei dispositivi di protezione previsti;
4. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;
5. assenza del patentino (ove previsto).

classi di violazione:

- basso: rilevamento del parametro 1;
- medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 o 3;
- alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 o 5.

parametri di valutazione:

Azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza, ecc.);
2. mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.

classi di violazione:

- basso: rilevamento del parametro 1 o 2;
- medio: rilevamento di entrambi i parametri.

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo

comma del Reg. CE 796/04. Esso assume livello alto in caso di infrazione a tutti gli elementi di verifica applicabili all'azienda, in caso di utilizzo di prodotti non classificati.

Casi particolari

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Azioni correttive

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Ciononostante, l'azienda deve dimostrare di aver provveduto entro tempi stabiliti al ripristino delle condizioni amministrative (rinnovo patentino) e strutturali (acquisto dei DPI), di rispetto degli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, saranno considerate intenzionali le infrazioni nei seguenti casi:

- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi in assenza di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari e patentino (ove previsto) – parametri 3, 4 e 5 della Gravità;
- quando il produttore dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno.

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articoli 3, 4, 5 (+ 5a) e 7

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 232 "Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali " pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle aziende ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Base giuridica (Recepimento)

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene alimentare (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 5, paragrafo 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su “Linee guida vincolanti per la gestione operativa dei sistema di allerta rapida per mangimi” (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, eventuali periodi di ritiro dalla produzione (ad es. per bovini da latte), ecc..

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a.ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l'Atto B9.

In conseguenza di quanto sopra, per il presente Atto si terranno in considerazione gli elementi di verifica elencati qui di seguito.

1. aziende con attività **zootecnica**

- a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei prodotti zootecnici, tempistiche di smaltimento, ecc.);
- b. modalità di stoccaggio ed utilizzazione delle sostanze chimiche e dei prodotti proibiti per l'alimentazione animale;
- c. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti "medicati".
- d. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
 - i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
 - ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
 - iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

2. aziende con attività agricola destinata alla **produzione vegetale**

- a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
- b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- c. conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria:
 - i. presenza e aggiornamento del registro;
 - ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
 - iii. il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
 - iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.
Valgono i seguenti casi particolari:
 - nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
 - nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;

- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di latte crudo**

- a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma;
- b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
- c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
 - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
 - ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
 - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
- d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;
- e. Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco):
 - i. predisposizione del Manuale aziendale, nella sua parte generale e speciale, secondo quanto previsto dalla norma;
 - ii. registrazione e documentazione di ogni movimento di latte in uscita;
 - iii. presenza in azienda dei documenti registrati nel Manuale e corrispondenza con le registrazioni.

4. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di uova**

- a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
- b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

5. aziende con attività agricola destinata alla **produzione di mangimi o alimenti per gli animali**

- a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- b. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
 - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - ii. eventuale uso di semente OGM;
 - iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Data la natura estremamente specializzata di alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, per i seguenti elementi di verifica si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari:

1. aziende con attività **zootecnica**
 - c. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti “medicati”.
 - d. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
 - i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
 - ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
 - iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

3. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di latte crudo**
 - a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali periodi di ritiro dalla produzione previsti dalla norma;
 - b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
 - c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
 - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell’azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
 - ii. protezione dagli agenti infestanti dei locali di stoccaggio del latte;
 - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;

4. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di uova**
 - a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
 - b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

5. aziende con attività agricola destinata alla **produzione di mangimi o alimenti per gli animali**
 - a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
 - b. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
 - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - ii. eventuale uso di semente OGM.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno degli elementi di verifica.

Indici di verifica

Aziende zootecniche

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c, dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende agricole (produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi)

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b o 2c);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi

*separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di latte crudo

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Aziende produttrici di latte fresco (elemento di verifica 3e)

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla regolarità e completezza della documentazione relativa al Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.*

parametri di valutazione:

- 1. presenza del Manuale;*
- 2. rispondenza del Manuale con quanto stabilito dalla norma;*
- 3. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
- 4. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 2;*
- medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3 o di infrazioni al parametro 2 ed al parametro 4;*
- alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 1 o dell'infrazione contemporanea dei parametri 2, 3 e 4.*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza e qualità delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: infrazione all'elemento di verifica 3.c.iii;*
- *livello medio: infrazioni fino a due tra gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d;*
- *livello alto: infrazioni relative a tutti gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d, **oppure** al solo elemento di verifica 3.c.i (insufficienze strutturali dell'azienda), **oppure** nel caso di azienda che commercializza il proprio prodotto essendo priva della certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi (elemento di verifica 3.b).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di uova

In caso di infrazioni all'elemento di verifica 4.a, il livello degli indicatori di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Aziende produttrici di mangimi o alimenti per animali

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.b.i, ii e iii);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elemento di verifica 5.a);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.b.i, ii e iii).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Casi particolari

In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti di portata, gravità e durata.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, le infrazioni rilevate saranno considerate commesse con intenzionalità nei seguenti casi:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli;
- nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, nel caso in cui il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.

**Atto B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274. In particolare, deve essere rispettato l’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall’art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- DPR n. 362 del 17/5/1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (G.U. n. 115 del 10/7/1996 S.O. n. 115)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n. 194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) – modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/9/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/8/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall’art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

**Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Articoli 3 e 4, paragrafo 1**

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) - modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall’art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

La presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Sono ammesse deroghe per i seguenti casi:

- in caso di elevata acclività, laddove cioè, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
- in caso di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In questi casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti: fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

N.B.: qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante la realizzazione degli interventi previsti, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Elementi di verifica

- esecuzione dei solchi acquai secondo le prescrizioni descritte;
- esecuzione delle fasce inerbite secondo le prescrizioni descritte;
- presenza di fenomeni erosivi e loro estensione e gravità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi o le conseguenze degli stessi (accumulo di sedimenti, ecc.).

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione a livello di parcelle agricole o di particelle catastali su cui sono presenti